



COMUNE DI MEDOLLA

Provincia di Modena

REVISORE UNICO

Verbale n. 25 del 20/12/2023

OGGETTO: Parere sul piano di revisione periodica ordinaria al 31/12/2023 delle Società Partecipate dirette e indirette del Comune di Medolla EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 AL 31/12/2022

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11);

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

Considerato che il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica contiene norme indirizzate, in via generale, a tutte le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni societarie e ai relativi organismi e nulla prevede esplicitamente in merito alla funzione demandata all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sulle relative delibere consiliari, ferma restando l'obbligatorietà dei pareri demandati ai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

Considerato che i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali prevedono che il parere dell'organo di revisione sul piano di razionalizzazione sia da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la reinternalizzazione degli stessi, mentre non è da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi;

Considerato che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, ha comunque ritenuto opportuno esaminare la proposta di deliberazione in oggetto e la relativa documentazione di supporto, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, è

scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2022, la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016, si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate:

Ribadita l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate; anche al fine di monitorare il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visto la proposta di deliberazione e la relativa documentazione allegata;
Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2022.

Rinnova, come nei precedenti esercizi, l'invito all'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione;
- interloquire con l'Organo di revisione ogniqualvolta dovessero verificarsi criticità, anche solo potenziali, relative alle partecipazioni detenute.

Il Revisore

